

**ATTO DI CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE LAVORO SUBORDINATO E
STIPULA CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO A SEGUITO DI
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA**

TRA

Il **Comune di Attigliano**, con sede in, P.I., in persona del .
....., nato a il, residente a, via, C.F.
..... (ai fini del presente atto anche **“Ente cedente”**);

Il **Comune di Baschi** , con sede in, P.I., in persona del .
....., nato a il, residente a, via, C.F.
..... (ai fini del presente atto anche **“Ente cessionario”**);

Il **lavoratore** Sig. Listanti Riccardo nato a il e residente a in
via, C.F. (ai fini del presente atto anche **“il
lavoratore” o “il dipendente”**);

PREMESSO

a) che il lavoratore è stato assunto alle dipendenze della cedente in data*con
(contratto di lavoro/ delibera di giunta n..... o altro)* e che è attualmente inquadrato con un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale “Istruttore
direttivo di vigilanza, cat. D1 giuridica (oggi D, come da CCNL del 21/05/2018) , posizione
economica D3, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente;

b)che il Comune di Baschi, rappresentato dal sopraccitato, in conformità al
programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2020 ed al piano occupazionale 2020 di cui
alla deliberazione di giunta comunale n. 168 del 09/12/2019, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n.3 del 15/01/2020, ha svolto la ivi prevista procedura selettiva di mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, conclusasi con approvazione della
relativa graduatoria come da determinazione del Segretario comunale n. 9 del 26/03/2020, in cui
risulta collocato al primo posto il sig. Listanti Riccardo;

c) che il Comune di Baschi, con successiva determinazione n., dopo l’acquisizione di
nulla osta definitivo/autorizzazione al trasferimento da parte del Comune di Attigliano, ha disposto di
procedere all’assunzione per trasferimento tramite mobilità volontaria esterna ex art. 30 comma 1 del
D. Lgs. n. 165/2001, presso il Comune di Baschi – con decorrenza dal 01/04/2020 -, del sig.
LISTANTI RICCARDO, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Attigliano, ivi
collocato nel profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza, Cat. D (ex. D1), posizione
economica D3, inserendolo nei ruoli organici del Comune di Baschi a copertura del posto vacante di
“Istruttore direttivo di vigilanza”, cat. Giuridica D (ex D1 giuridica) ed economica D3;

d)che il trasferimento e quindi l’inserimento nell’organico del Comune di Baschi viene legalmente
perfezionato con la stipula del presente “atto di cessione contratto individuale di lavoro subordinato e
stipula contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato”, il cui schema è stato
approvato con la determinazione testè richiamata;

- b) che pertanto tra l'Ente cedente, il cessionario ed il lavoratore sono intercorse precedenti intese al fine della cessione del contratto di lavoro del lavoratore tra i medesime Enti ;
- c) che il cessionario, per quanto derivante dalla presente scrittura, si impegna a mantenere in essere le condizioni economico-normative – anche per quanto concerne l'anzianità di servizio e gli istituti ad essa connessi o collegati – relative al contratto di lavoro tra il lavoratore e l'Ente cedente;
- d) che il lavoratore ha manifestato il proprio più ampio consenso alla cessione del contratto di lavoro subordinato tra i suddetti Enti;

VISTI:

- gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile;
- l'art. 19 del “*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali periodo 2016-2018*”, che disciplina il contratto individuale di lavoro;
- i vigenti C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali e le disposizioni normative in materia di ogni rango;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 – CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO

1. Con il presente atto, il contratto di lavoro subordinato in essere tra il cedente ed il lavoratore, come meglio qualificato nelle premesse della presente scrittura, viene ceduto all'Ente cessionario.
2. L'Ente cedente trasmette allo scopo al Comune di Baschi una copia del fascicolo personale del dipendente, che viene depositata agli atti del fascicolo.
3. Gli effetti utili ed onerosi della presente cessione del contratto di lavoro subordinato di cui al precedente punto 1) decorrono dal 01/04/2020, data dalla quale il lavoratore sarà in forza ad ogni effetto di legge e di contratto con l'Ente cessionario

ART. 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA CESSIONE DI CONTRATTO

1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (artt. 1406 e ss.) del codice civile.
2. Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il lavoratore ceduto dal momento in cui il contratto diventa efficace, fatte salve eventuali procedure di contenzioso in atto o non prescritte, conseguenti e/o derivanti dal rapporto ceduto.
3. Il lavoratore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il cedente e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'art. 1409 del codice civile.
4. Il lavoratore ceduto esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
5. Il lavoratore ceduto conserva integralmente la posizione giuridica che ha acquisito e maturato presso l'Ente cedente per quanto riguarda l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica ed il profilo professionale posseduti - istruttore direttivo di vigilanza, Cat. D (ex. D1)- le ferie maturate e non godute e così via. Lo stesso conserva altresì la posizione di progressione economica orizzontale ad oggi posseduta, D3.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI CESSIONE CONTRATTO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.
3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente sarà risolto senza obbligo di preavviso, con conseguente rientro del dipendente nei ruoli del Comune cedente.
4. Nel caso di assunzione effettuata dal Comune cedente in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del cessionario.

ART. 4 – DECORRENZA CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza dal 01.04.2020, ad ogni effetto di legge.

ART. 5 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto il Comune di Baschi, a seguito del perfezionamento della procedura di mobilità volontaria e conseguente cessione di contratto, assume alle proprie dipendenze il sig. LISTANTI RICCARDO, come sopra costituito, che accetta, quale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con conferma di inquadramento, in applicazione dell'art. 3 del C.C.N.L. Enti Locali 14/09/1999, nel profilo professionale di "Istruttore direttivo di vigilanza" - Categoria di inquadramento CD1 (giuridica, oggi D) – posizione economica D3, C.C.N.L. Comparto Funzioni locali, secondo la disciplina attualmente vigente.
2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso il Comune di Baschi, area vigilanza"
3. Il profilo professionale del dipendente è compreso nelle declaratorie di cui all'allegato "A" del citato CCNL in data 31/03/1999.
4. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e/o modificazioni.

ART. 6 – MANSIONI

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del CCNL sottoscritto il 31/03/1999 per la revisione dell'ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente ceduto a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria "D" nell'allegato "A" di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31/03/1999, nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E RAGIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza dal giorno 01.04.2020.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento.
3. Al dipendente LISTANTI RICCARDO spetta il trattamento economico fondamentale corrispondente alla categoria di inquadramento, D1 giuridico (oggi D); lo stesso inoltre conserva presso il Comune di Baschi la posizione di progressione economica orizzontale ad oggi posseduta presso il Comune di Attigliano, D3, ed il relativo trattamento retributivo; infine il dipendente parteciperà all'eventuale trattamento economico accessorio previsto nel Comune di Baschi.

ART. 9 - LUOGO E SEDE DI LAVORO

- 1.L'attività lavorativa del dipendente Listanti Riccardo viene espletata presso il Comune di Baschi, area di vigilanza
- 2.Rimangono ferme le esigenze e le caratteristiche specifiche relative al servizio di polizia municipale e le eventuali forme associative di detto servizio con le relative articolazioni territoriali del servizio.

ART. 10 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21.05.2018 ed è articolato nell'orario di servizio stabilito nel rispetto delle normative e dei Regolamenti vigenti nel Comune.
2. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 11 – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

- 1.Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto convenuta (01.04.2020).
- 2.In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l'amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.

ART. 12 – FERIE E PERMESSI

1. Ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 21.05.2018, il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 32 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a" della L. 23 dicembre 1977, n. 937, oltre 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare. E' altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
3. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 28 del CCNL 21.05.2018.

ART. 13 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai doveri ed ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
- 2.Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Baschi.

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ

- 1.Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità che dal momento di decorrenza dell'assunzione (01/04/2020) non avrà altri rapporti di impiego pubblico o privato.
- 2.Il prestatore di lavoro dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

4. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

5. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione, al rigoroso rispetto della quale il prestatore di lavoro si impegna.

ART. 15 — DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro, collettivo, integrativo e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

ART. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento derivante dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.

2. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e/o pregiudizio al Comune.

ART. 17 — DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nelle altre norme generali sul pubblico impiego, nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto *Funzioni Locali*, nel contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente e nei vigenti Regolamenti comunali.

2. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

3. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, supagine in triplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro, uno al cedente ed uno conservato agli atti del Comune di Baschi cessionario.

Letto, confermato e sottoscritto

Ente Cedente, Comune di Attigliano

Ente Cessionario, Comune di Baschi

Il lavoratore: Listanti Riccardo

